Oggetto: D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d'ufficio di n. 13 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. a)

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto, per le finalità che qui interessano, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Tenuto conto che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 13 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. a) avendo accertato il decesso dell'imprenditore individuale, tramite il Portale dell'Anagrafe del Comune di Roma;

Essendo stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, tramite la Comunicazione prot. n. 157416/2022, in affissione in Albo camerale dal 23.09.2022 al 07.10.2022;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che siano state presentate osservazioni ostative all'adozione del provvedimento finale, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 247/2004, per decesso dell'imprenditore, di n. 13 imprese individuali, di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE Barbara Cavalli



ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera A)			
"Decesso dell'imprenditore"			
Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	312434	CCCPLA35S09F540V	CICCHETTI PAOLO
2	485762	RCLNZE47D30H501X	ERCOLANI ENZO
3	492017	MSTNGL61L05H501M	MASTROFRANCESCO ANGELO
4	506104	PLLVTI46P29I163T	PALLADINO VITO
5	766193	DVNLSN33R06H501H	DE VINCENTIS ALESSANDRO
6	801403	NGLGRL46M52H501O	ANGELONI GABRIELLA
7	859580	TPRTRS32E57B691R	TOPARINI TERESA
8	900830	CRLGNE46C20H501V	CARLEI EUGENIO
9	1032615	MZZVND33S52F419W	MAZZONI VANDA
10	1607155	DMLNTN34C16I641S	D'AMELIO ANTONIO
11	1033714	PNZCMN37C07H501Y	PINZARI CARMINE
12	278599	FBALRN37H19L719U	FABI LAURINO
13	847637	RGNFNC30T24H501J	RAGNONI FRANCESCO